



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 DEL 27/10/2021

OGGETTO: *DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI OLIENA PER L'ESERCIZIO 2020 E APPROVAZIONE ELENCHI AI SENSI DEGLI ARTT. DA 11-BIS A 11-QUINQUIES DEL D.LGS. N. 118/2011 E DELL'ALLEGATO 4/4.*

L'anno 2021 addì 27 del mese di Ottobre alle ore 13.00 e seguenti, nella sala adunanze del Comune di Oliena, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Cognome e Nome	Carica	Presente
Congiu Sebastiano Antioco	Sindaco	Si
Serra Lara	Vicesindaco	No
Mula Gianluigi	Assessore	No
Congiu Antonio	Assessore	Si
Puligheddu Antonio Guglielmo	Assessore	Si
Moro Antonella	Assessore	Si

Presenti 4

Assenti 2

Assume la presidenza il Sindaco, Congiu Sebastiano Antioco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mattu Antonina.

Il presidente, constatata la legalità della seduta, invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, concernente l'oggetto;

Visto il vigente Statuto del Comune di Oliena;

Visti i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione,

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto "**DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI OLIENA PER L'ESERCIZIO 2020 E APPROVAZIONE ELENCHI AI SENSI DEGLI ARTT. DA 11-BIS A 11-QUINQUIES DEL D.LGS. N. 118/2011 E DELL'ALLEGATO 4/4.**", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI OLIENA

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 21/10/2021

OGGETTO: DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI OLIENA PER L'ESERCIZIO 2020 E APPROVAZIONE ELENCHI AI SENSI DEGLI ARTT. DA 11-BIS A 11-QUINQUIES DEL D.LGS. N. 118/2011 E DELL'ALLEGATO 4/4.

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 42 del 05/05/2009 in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, all'art. 2 stabilisce che vengono definiti e individuati *"...i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati..."*;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 all'art. 11-bis, comma 1, recita *"Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e di criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4"* e al comma 3 specifica *"Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, ..."*;
- l'articolo 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 ha disposto che *"i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica"*;

RICHIAMATI:

- il punto 2 dell'Allegato A/4 'Principio contabile applicato n. 4/4' al D.Lgs. 118/2011 il quale elenca e definisce le tipologie di enti/organismi/società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto Gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- il punto 3 dell'Allegato A/4 'Principio contabile applicato n. 4/4' al D.Lgs. 118/2011 che al primo periodo prevede, da parte della capogruppo, la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 1. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- il punto 3.1 "Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato" del citato Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 che testualmente recita: *I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.*



COMUNE DI OLIENA

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società



COMUNE DI OLIENA

controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

.....

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

VISTE la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24/10/2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175;

ESAMINATO e valutato l'elenco delle partecipazioni dell'Ente (nonchè i legami tra la singola società e la capogruppo così da soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta;

RITENUTO pertanto di approvare i due elenchi, 1 e 2, dando atto che il dettaglio della non inclusione nel Bilancio Consolidato verrà specificato nella Nota Integrativa allo stesso

CONSIDERATO che dall'attività di verifica relativamente alla redazione del Bilancio Consolidato risulta che l'elenco finale relativo al Gruppo Amministrazione Pubblica è così composto alla data del 31 dicembre 2020:

Elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Oliena per l'esercizio 2020

Partecipazioni societarie
Ente di governo d'ambito della Sardegna - EGAS
Abbanoa S.p.A.

Elenco dei componenti il Perimetro di consolidamento

Verifica della irrilevanza del Gruppo Amministrazione Pubblica

Comune di Oliena ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020

Partecipazioni societarie	
Ente di governo d'ambito della Sardegna - EGAS	Rilevante
Abbanoa S.p.A.	Rilevante

In considerazione della rilevanza delle partecipazioni relative all'Ente di governo d'ambito della Sardegna – EGAS e ad Abbanoa S.p.A., risulta che il Comune di Oliena è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato;



COMUNE DI OLIANA

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. **di prendere** atto della relazione relativa all'esito dell'attività di verifica ai fini della "Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Oliena" al 31 dicembre 2020, redatta ai fini del Bilancio Consolidato esercizio 2020 (Allegato C);
1. **di approvare** i due elenchi finali risultanti dal suddetto documento e riportati in premessa, relativi al Gruppo Amministrazione Pubblica e al Perimetro di consolidamento (Allegato A e Allegato B);
2. **di dare atto** che, in considerazione della rilevanza delle partecipazioni in Ente di governo d'ambito della Sardegna – EGAS e Abbanoa S.p.A., il Comune di Oliena è tenuto, per l'anno 2020, alla redazione del bilancio consolidato.

Infine, di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del predetto D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.

Allegati:

- A) Elenco Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);
- A) Elenco Perimetro di consolidamento;
- B) Relazione "Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Oliena".



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 129**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI OLIENA PER L'ESERCIZIO 2020 E APPROVAZIONE ELENCHI AI SENSI DEGLI ARTT. DA 11-BIS A 11-QUINQUIES DEL D.LGS. N. 118/2011 E DELL'ALLEGATO 4/4.**

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/10/2021**

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Rosanna Lai



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 129**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI OLIENA PER L'ESERCIZIO 2020 E APPROVAZIONE ELENCHI AI SENSI DEGLI ARTT. DA 11-BIS A 11-QUINQUES DEL D.LGS. N. 118/2011 E DELL'ALLEGATO 4/4.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/10/2021

Responsabile Area
Dott.ssa Rosanna Lai

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/10/2021

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Rosanna Lai



COMUNE DI OLIENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Mattu Antonina

IL PRESIDENTE
Congiu Sebastiano Antioco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, con numero di affissione _____, il giorno 08/11/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 23/11/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente all'affissione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

IL SEGRETARIO
Mattu Antonina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 27/10/2021.
Oliena, 08/11/2021.

IL SEGRETARIO
Mattu Antonina